

Diritto & scienza. La pronuncia della Corte costituzionale sulla fecondazione assistita

Embrioni, cade il divieto assoluto di selezione

di **Marina Castellaneta**

La legge sulla procreazione medicalmente assistita continua a perdere pezzi per mano della Corte costituzionale. È di ieri il nuovo intervento della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità della norma della legge n. 40 che considera reato la selezione degli embrioni anche nei casi in cui sia finalizzata ad evitare l'impianto di embrioni affetti da malattie genetiche. Di fronte all'inerzia del legislatore che, malgrado i richiami di Strasburgo, continua a latitare, tocca alla Consulta cercare di rendere non contraddittorio il quadro normativo esistente. Stavolta l'intervento della Consulta è stato sollecitato dal tribunale di Napoli che ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale prima di applicare l'articolo 13 della legge n. 40/2004 il quale prevede una sanzione penale per ogni forma di selezione degli embrioni, anche se i medici procedono alla selezione per evitare di impiantare embrioni affetti da malattie genetiche.

La Consulta ieri (sentenza n. 229/2015) ha raggiunto il difficile obiettivo di conciliare due diverse esigenze: da un lato, la possibilità per i medici di effettuare una selezione de-

gli embrioni, tutelando le esigenze della coppia, dall'altro, il diritto alla vita dell'embrione, considerando legittimo il divieto di soppressione. Sotto il primo profilo, la Corte è stata netta nel bocciare il tassello della legge che considera reato il comportamento dei medici nella fase di selezione.

Una conclusione che ha origine nella sentenza della Corte europea nel caso Costae Pavan contro Italia con la quale era stato ritenuto contrario alla Convenzione il divieto di ricorso alla fecondazione omologa in vitro a coppie fertili portatrici sane di fibrosi cistica. La pronuncia aveva condotto la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimità delle norme che vietavano il ricorso alle tecniche di procreazione assistita nel caso di coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili.

Sulla base di questo precedente i giudici costituzionali, con la sentenza di ieri, escludono la rilevanza penale del comportamento del medico che evita il trasferimento degli embrioni quando sono presenti malattie genetiche trasmissibili, con i requisiti di gravità fissati dalla legge sull'aborto. La Consulta ha salvato, invece, altri pezzi della legge n. 40 dando il via libera al divieto di soppressione

dell'embrione malformato. Questo perché il divieto ha origine nell'esigenza «di tutelare la dignità dell'embrione» che non può essere ricondotto a «mero materiale biologico». Di conseguenza, non sono illegittime le disposizioni che prevedono una sanzione penale per l'operatore medico che sopprime gli embrioni affetti da malattie genetiche, tenendo conto del fatto che spetta al legislatore individuare le fattispecie penalmente punibili.

D'altra parte, scrive la Corte, il diritto alla vita dell'embrione può essere affievolito solo se la sua protezione entra in conflitto con altri valori di rilievo costituzionale come quello alla salute della donna che, in alcune situazioni, può risultare prevalente. Nel caso del divieto di soppressione dell'embrione, poiché non vi è, «in termini di contrappeso», la tutela «di altro interesse antagonista», la Consulta dà il via libera al divieto. Una conclusione che dovrebbe servire a conciliare le posizioni delle forze politiche, tenendo conto che, da un lato, la sentenza smantella la sanzione penale per i medici che selezionano gli embrioni - seppure nell'ambito di precisi paletti - e, dall'altro lato, riconosce la legittimità dell'assetto della legge n. 40 improntato alla tutela dell'embrione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

